



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio Attuazione della Programmazione Sociale

Determinazione N. REP. N. DEL

Oggetto: **Integrazioni e modifiche alla Det. N. 2, Rep. n° 21 del 05/01/2021 recante ad oggetto "DGR N. 64/21 del 18/12/2020 recante "Linee guida per l'accoglienza nel sistema delle strutture residenziali a carattere comunitario per bambini e ragazzi nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19." - Approvazione Manifestazione di interesse."**

Il Direttore di Servizio

- VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la LR 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la LR 2 agosto 2006, n. 11 "Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTE le LLRR 12 marzo 2020, n. 10 "Legge di stabilità 2020" e n. 11 "Bilancio di previsione triennale 2020-2022";
- VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 4 del 28.02.2017, prot. n. 5912, con il quale sono state conferite alla Dott.ssa Marinuccia Sanna le funzioni di direttore del Servizio Attuazione della Programmazione Sociale presso la Direzione Generale delle Politiche Sociali;
- VISTA la determinazione del Direttore generale delle politiche sociali n. 561/12720 del 09.11.2020 che, ai sensi dell'art. 30 comma 5 della LR 31/1998, individua la dott.ssa Marta Fantola quale funzionario incaricato di svolgere le funzioni sostitutive in caso di assenza del Direttore del Servizio attuazione della programmazione sociale e, in assenza anche di quest'ultima, la dott.ssa Rita Fanari, già responsabile del Settore strutture e organismi sociali;
- VISTA la legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23, "Sistema integrato dei servizi alla persona.", che al Titolo VI, prevede la "Regolazione qualitativa del sistema dei servizi";
- VISTO il D.P.Reg. del 22 luglio 2008, n. 4, recante ad oggetto: "*Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione*", che disciplina le diverse tipologia delle strutture afferenti al sistema integrato dei servizi, con particolare riferimento agli artt. 3 e 4, lett. a) e b), relativamente alle strutture di accoglienza per minori;

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

PROT. N.
REP. N.
DEL

- VISTA la DGR n. 53/7 del 29/10/2018, *“Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali e disposizioni su autorizzazioni, accreditamento. Linee guida. L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008. Approvazione definitiva”*, nella quale vengono disciplinate le diverse tipologie di strutture destinate a tutte i target di utenza;
- ATTESO che le strutture destinate ai minori sono codificate come segue: A.1.1, Casa famiglia per minori; A.4.1, Comunità di pronta accoglienza per minori; B.1, Comunità di accoglienza per minori e B2, Comunità di sostegno a gestanti o madri con bambino;
- VISTA la DGR n. 64/21 del 18/12/2020 inerente *“Linee guida per l'accoglienza nel sistema delle strutture residenziali a carattere comunitario per bambini e ragazzi nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19.”*;
- RILEVATO che la DGR 64/21, sopra richiamata, prevede l'attivazione delle cosiddette strutture filtro, destinate all'accoglienza di minori covid positivi asintomatici/paucisintomatici per i quali è comunque previsto l'isolamento;
- VISTA la Determinazione n° 2, Rep. n. 21 del 05/01/2021 con la quale è stata approvata la manifestazione di interesse per l'individuazione di almeno due strutture deputate all'accoglienza di minori Covid positivi provenienti dall'intero territorio regionale ovvero dalle strutture indicate nella DGR 53/7 sopra richiamate e che la tipologia delle medesime è quella indicata all'art. 10 del D.P.Reg. n. 4/2008;
- ATTESO che, in data 15/01/2021, con Prot. n. 918, è pervenuta la nota dal Ministero della Salute in risposta al quesito posto dalla Direzione Generale della Sanità circa la possibilità di utilizzo delle risorse di cui all'art. 1 , comma 4, del DL 34/2020, convertito nella Legge n. 77 del 17/07/2020, anche per le strutture sociali e il SAD gestiti dal Comune;
- PRESO ATTO che il Ministero della Salute esclude dal finanziamento le strutture di cui alla Manifestazione di interesse di che trattasi in quanto non rientrano tra quelle individuate dalle Regioni ai sensi del comma 2 dell'art. del D.L. n. 34/2020 che dispone: *“Qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 7 del DL 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24/04/2020, n. 27, le regioni e le province autonome possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, con effetti fino al 31 dicembre 2020.”*;
- RITENUTO di confermare quanto già previsto nella L.R. n. 30/2020 ed i rimborsi per i DPI ad uso del personale e degli utenti;

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

PROT. N.
REP. N.
DEL

DATO ATTO che, ai sensi della Det. N. 2/21 del 05/01/2021, le candidature, da parte dei soggetti gestori, dovevano essere presentate entro il termine le ore 14:00 del giorno 21/01/2021;

RITENUTO in relazione agli ulteriori chiarimenti giunti dal Ministero della Salute e sopra indicati, di prorogare i termini per le candidature di cui alla manifestazione di interesse di ulteriori 7 giorni, ovvero alle ore 14:00 del 28/01/2021;

DETERMINA

ART. 1 Di prorogare i termini per le candidature di cui alla manifestazione di interesse approvata dalla Determinazione n. 2/21 del 05/01/2021 di ulteriori 7 giorni, ovvero alle ore 14:00 del 28/01/2021;.

ART. 2 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, della manifestazione di interesse e dei relativi allegati sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo www.regione.sardegna.it e, per estratto, sul BURAS;

La presente determinazione sarà trasmessa all'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 21, comma 9, della LR 13 novembre 1998, n. 31.

Per il Direttore del Servizio
Rita Fanari
(art. 30, comma 5, L.R. 31/98)

Firmato digitalmente da

**RITA
FANARI**